



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

ATTO N. DEL 220

Torino, 23/03/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto SACCO
Roberto FINARDI	Sergio ROLANDO
Marco Alessandro GIUSTA	Marco PIRONTI
Antonino IARIA	Francesca Paola LEON
Maria LAPIETRA	Alberto UNIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: CIMITERO PARCO VIA BERTANI 80, CAMPI 45 E 46. LITE COMUNE DI TORINO CONTRO DITTA EDIL MA.VI. TORINO S.R.L. PER VIZI COSTRUTTIVI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA. GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO, SEZ. I, RG 6116/2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO STRAGIUDIZIALE E ABBANDONO DELLA CAUSA (C.O. 1501, CUP C34B04000070004)

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 ottobre 2004 (mecc. 2004 08372/118), esecutiva dal 13 novembre 2004, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione di fabbricati loculi nel Cimitero Parco di via Bertani 80 – Campi 45 e 46 (“Collina della memoria”) e con successiva determinazione dirigenziale del 17 novembre 2004 (mecc. 2004 09975/118), esecutiva dal 11 dicembre 2004, è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori ed impegnata la relativa spesa per complessivi Euro 13.430.000,00 IVA compresa.

L'intervento era inserito, per l'anno 2004, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2004-2006, al Codice Opera n. 1501, ed è stato finanziato con mutuo contratto con il pool Banca OPI

S.p.A. (capogruppo) – Dexia Crediop S.p.A. – Banca Intesa S.p.A., posizione 2004100 del 20/09/04, a valere sul “Formale impegno 2004” per il triennio 2004/2006 n. mecc. 1926.

Con gara ad asta pubblica n. 51/2005, esperita in data 4 maggio 2005 con rinvio al 26 maggio 2005, i lavori sono stati affidati alla ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l., con sede in Torino, C.A.P. 10153, Lungo Dora Voghera, 34/N, Partita IVA 04751390016, con un ribasso del 38,01 % sull'importo posto a base di gara, ammontante a Euro 11.296.055,69 oltre IVA, di cui Euro 11.193.009,74 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 103.045,95 per oneri della sicurezza, intrinseci e speciali, non soggetti al ribasso, per un importo di aggiudicazione ammontante a complessivi netti Euro 7.041.592,69 oltre IVA, di cui Euro 6.938.546,74 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 103.045,95 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, come risulta dal verbale di aggiudicazione Rep. n. 1688 del 26 maggio 2005, che teneva luogo di contratto, approvato con determinazione dirigenziale del 18 gennaio 2006 (mecc. 2006 00414/003), esecutiva dal 13 febbraio 2006.

I lavori sono stati consegnati in data 11 luglio 2005 e per l'esecuzione dei medesimi era previsto un tempo contrattuale di 1.095 giorni decorrenti da tale data.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio 2006 (mecc. 2006 05401/118), esecutiva dal 4 agosto 2006, è stato approvato un progetto di ulteriori opere, rientranti nei limiti dell'art. 344 della Legge 2248/1865 (allegato F) e ammissibili ex art.41 R.D. 827/24 e art. 24 c. 1 lettera 0a) della Legge 109/1994 e s.m.i., per un importo ammontante, al netto del ribasso di gara, ad Euro 257.343,17 (di cui Euro 244.995,45 per opere assoggettate a ribasso ed Euro 12.347,72 per oneri della sicurezza, intrinseci e speciali, non soggetti a ribasso) oltre Euro 25.734,32 per IVA 10%, per una spesa complessiva di Euro 283.077,49.

Con determinazione dirigenziale del 19 luglio 2006 (mecc. 2006 05580/118), esecutiva dal 4 agosto 2006, è stata impegnata la spesa relativa alle predette ulteriori opere, per complessivi Euro 283.077,49, determinati come sopra, utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara e già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2004 09975/118), finanziati con mutuo contratto con il pool “Banca OPI S.p.A. (capogruppo) – Dexia Crediop S.p.A. – Banca Intesa S.p.A.”. Con il medesimo atto è stato approvato l'affidamento delle ulteriori opere alla ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l., in prosecuzione dell'appalto principale.

Con determinazione dirigenziale del 9 novembre 2006 (n.mecc. 2006 08423/118), esecutiva dal 15 novembre 2006, è stata approvata la variante in corso d'opera n. 1, ex art. 25 comma 3 2° periodo della Legge 109/94 e s.m.i., per un importo ammontante, al netto del ribasso di gara, ad Euro 350.543,84 (di cui Euro 344.923,46 per opere assoggettate a ribasso ed Euro 5.620,38 per oneri della sicurezza intrinseci, non soggetti a ribasso), oltre ad Euro 35.054,38 per IVA 10%, per una spesa complessiva di Euro 385.598,22. Con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di Euro 385.598,22, determinata come sopra, utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara e già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2004 09975/118), finanziati con mutuo contratto con il pool “Banca OPI S.p.A. (capogruppo) – Dexia Crediop S.p.A. – Banca Intesa S.p.A.”, ed è stato approvato l'affidamento delle opere in variante alla ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l., in prosecuzione dell'appalto principale.

Con determinazione dirigenziale del 29 luglio 2009 (mecc. 2009 05022/30), esecutiva dal 8 settembre 2009, è stata approvata la variante in corso d'opera n. 2, ex art. 25 comma 1 lett. b) della Legge 109/94 e s.m.i., per un importo ammontante, al netto del ribasso di gara, ad Euro 154.771,71 (di cui Euro 152.290,21 per opere assoggettate a ribasso ed Euro 2.481,50 per oneri della sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso), oltre ad Euro 15.477,17 per IVA 10%, per una spesa complessiva di Euro 170.248,88. Con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di Euro 170.248,88, determinata come sopra, utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara e già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2004 09975/118), finanziati con economie di mutuo già perfezionato, derivanti da minor occorrenza finanziaria, ed è stato approvato l'affidamento delle opere in variante alla ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l., in prosecuzione dell'appalto principale.

In esito all'approvazione delle sopraccitate ulteriori opere e varianti, l'importo complessivo delle opere ammontava, al netto del ribasso di gara, ad Euro 7.804.251,41 (di cui Euro 7.680.755,86 per opere assoggettate a ribasso ed Euro 123.495,55 per oneri della sicurezza, intrinseci e speciali, non soggetti a ribasso) oltre Euro 780.425,14 per IVA 10%, per una spesa complessiva di Euro 8.584.676,55.

Il termine ultimo per la conclusione dei lavori, in esito alle proroghe e ai periodi di sospensione intervenuti in corso d'opera, era fissato a tutto il 17 dicembre 2010 e i lavori si sono conclusi in pari data, come da certificato di ultimazione lavori condizionata redatto il 20 dicembre 2010 e confermato con verbale di accertamento del 17 febbraio 2011.

In data 21 dicembre 2011 è stato rilasciato il certificato di collaudo tecnico amministrativo, approvato con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2011 (mecc. 2011 44753/030), del cui carattere definitivo si è preso atto con successiva determinazione dirigenziale del 1 aprile 2015 (mecc. 2015 41381/030).

In esito all'insorgenza di infiltrazioni diffuse, di entità tale da compromettere la regolare fruizione della struttura cimiteriale, il Comune di Torino ha successivamente contestato alla Ditta appaltatrice, ex art. 1669 del Codice Civile, la presenza di vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori, e in data 16 settembre 2016 ha depositato istanza avanti al Tribunale di Torino, ex art. 696 c.p.c., per l'accertamento tecnico preventivo dei lamentati vizi e difetti dell'opera, finalizzato a far verificare lo stato dei luoghi, le cause delle infiltrazioni, l'entità e la gravità dei vizi e difetti medesimi, nonché a quantificare i danni e l'entità/percentuale delle eventuali responsabilità in capo alla Ditta esecutrice e del conseguente risarcimento dovuto dalla medesima.

La ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l., per il tramite del proprio legale, ha quindi presentato memoria di costituzione al medesimo Tribunale, chiamando in causa, nel predetto giudizio di A.T.P., anche la società A.F.C. Torino S.p.A. a socio unico, in qualità di gestore del Cimitero Parco e manutentore dell'opera, deducendone la corresponsabilità per i fatti lamentati dal Comune di Torino.

Il Giudice designato, esaminata la documentazione, ha disposto il richiesto A.T.P. (rubricato al numero R.G. 23765/2016) designando quale Consulente Tecnico d'Ufficio l'ing. Marco Del Negro e predisponendo per il medesimo un quesito avente quale oggetto l'accertamento di quanto sopra.

Le operazioni peritali, alle quali hanno partecipato anche le tre parti coinvolte, per il tramite dei rispettivi Consulenti Tecnici di Parte, hanno avuto inizio in data 17 novembre 2016 e si sono concluse in data 30 novembre 2018, con il deposito della Relazione tecnica finale da parte del C.T.U., che si allega alla presente (all. 2).

Nel predetto documento, il C.T.U. ha dato atto dell'effettiva sussistenza del danno, individuando quale principale causa il cattivo funzionamento in opera di un elemento tecnico del sistema di impermeabilizzazione utilizzato per le balconate del complesso cimiteriale (le bandelle impiegate a sigillatura dei giunti di frazionamento dei massetti). Quantificata l'entità economica del danno in Euro 1.900.400,00 oltre IVA, pari alla stima dei costi necessari per la remissione in pristino dell'immobile, e ravvisato un significativo concorso della Ditta al verificarsi del medesimo, ha quindi quantificato il ristoro economico dovuto dalla medesima nella misura alternativa del 16% (corrispondente a Euro 304.000,00 oltre IVA) o del 37% (corrispondente a Euro 703.000,00 oltre IVA) dell'importo di cui sopra, demandando all'organo giudicante la decisione nel merito, subordinata a una valutazione sulla responsabilità specifica della Ditta per l'individuazione commerciale del sistema di impermeabilizzazione impiegato.

In data 28 febbraio 2019 il Comune di Torino ha quindi notificato a Edil MA.VI. Torino S.r.l. atto di citazione avanti al Tribunale di Torino chiedendo il pagamento, a titolo di risarcimento danni per i gravi difetti accertati e per le opere non eseguite a regola d'arte, della somma di Euro 703.000,00 oltre IVA, così come quantificati dal C.T.U. nella maggiore tra le due ipotesi formulate, o di quella veriore accertanda in corso di causa, nonché alla condanna al risarcimento dei danni di immagine derivanti dai fatti riscontrati, da liquidarsi in via equitativa, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. sostenute dall'Ente nell'ambito del procedimento ex art. 696 c.p.v.

La causa è stata rubricata al numero R.G. 6116/2019 e assegnata alla Sez. I del Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dott. Francesco Eugenio Rizzi.

La ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l. si è costituita in giudizio con comparsa di risposta del 13 settembre 2019, con la quale ha contestato la dedotta Relazione del CTU, da rinnovarsi, e ogni responsabilità, chiedendo il respingimento di tutte le domande avanzate dal Comune di Torino.

Nel corso del giudizio, il Giudice ha ripetutamente invitato le parti a cercare una soluzione transattiva della controversia (udienze del 18 settembre 2019 e del 11 dicembre 2019) formulando altresì espressa indicazione “*a definire il giudizio tramite il pagamento a favore del Comune della somma di Euro 150.000,00 con particolari del pagamento e garanzie da valutarsi*” (udienza del 26 febbraio 2020).

Prescindendo dalle valutazioni di merito, nel corso dell’udienza del 26 febbraio 2020 la ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l. ha manifestato al Giudice e alla controparte l’insostenibilità finanziaria di una definizione transattiva per un importo superiore a quello indicato dal Giudice, motivata da difficoltà economiche aziendali ulteriormente aggravate, in prospettiva, dalla congiuntura economica sfavorevole indotta dall’emergenza sanitaria in atto.

Dette difficoltà sono quindi state ribadite nelle note di replica depositate per conto della Ditta per la successiva udienza del 23 giugno 2020.

Nel corso delle interlocuzioni tra le parti, la Città di Torino ha richiesto alla ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l. di documentare le asserite difficoltà economiche attraverso la trasmissione dei documenti contabili relativi alle ultime annualità. La richiesta è stata riscontrata in data 21 maggio 2020, con la trasmissione dei bilanci aziendali relativi alle annualità 2017 e 2018 e della situazione debiti/crediti aggiornata al 31 marzo 2020.

L’oggettiva situazione di difficoltà economica desumibile dall’esame della predetta documentazione, rende credibile l’ipotesi che un risarcimento danni di entità maggiore, commisurato alle richieste formulate dalla Città nel proprio atto di citazione e nelle successive proposte transattive formulate in sede di udienza, possa portare al fallimento della Ditta, con conseguente danno economico tanto per la Città quanto per l’Erario.

Valutati anche i rischi di soccombenza per la Città nel prosieguo della causa, l’interesse di entrambe le parti a non procrastinare il contenzioso, in corso da anni, e la necessità ormai improrogabile, da parte dell’Ente, di avviare i lavori di rifacimento e ripristino dell’immobile, l’interlocuzione tra le parti è quindi proseguita sulla base di quanto proposto dal Giudice e, con successive note di udienza autorizzate, sono stati definiti i termini sostanziali dell’accordo transattivo di risoluzione stragiudiziale della controversia in oggetto, da formalizzare con scambio di lettere.

Con successiva nota pervenuta via PEC in data 3 marzo 2021 (prot. int. n. 3061 del 3 marzo 2021), che si allega alla presente (**all. 1**), la ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. Luca Mangone, ha fatto pervenire alla Città di Torino la propria proposta di definizione in via stragiudiziale della controversia di cui all’oggetto, alle seguenti condizioni:

- la ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l. si impegna a corrispondere al Comune di Torino l’importo forfetario e risarcitorio onnicomprensivo – fuori campo IVA – di Euro 150.000,00, suddiviso in sei rate trimestrali la prima delle quali di importo pari ad Euro 55.000,00 e le 5 successive del pari importo di Euro 19.000,00;
- il pagamento della prima rata sarà corrisposto contestualmente alla formalizzazione dell’accordo, con consegna della ricevuta di avvenuto versamento, da parte della ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l., all’atto del ritiro della nota di accettazione della proposta da parte del Comune di Torino. Da tale data decorreranno i termini per il pagamento delle successive cinque rate trimestrali;
- contestualmente al ritiro dell’atto di accettazione della proposta da parte del Comune di Torino e della consegna della ricevuta di versamento della prima rata, la ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l. si impegna a consegnare al Comune di Torino apposita polizza fideiussoria a garanzia delle successive cinque rate, con previsione del pagamento a prima richiesta (entro 15 gg.), esclusione

- del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed espressa rinuncia ad opporre eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c., come da schema preventivamente assentito dall'Ente;
- la ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l. si impegna inoltre a corrispondere al Comune di Torino l'ulteriore importo – fuori campo IVA – di Euro 10.000,00 a titolo di compartecipazione alle spese di ATP, da versarsi in un'unica soluzione entro tre mesi dall'ultima rata trimestrale. Anche il predetto importo sarà garantito da polizza fideiussoria con le stesse condizioni di quella a garanzia delle rate trimestrali, da consegnarsi al Comune di Torino unitamente a quest'ultima, all'atto del ritiro dell'atto di accettazione della proposta;
 - le spese di causa restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale;
 - il pagamento integrale, da parte della ditta Edil Ma.Vi. Torino S.r.l., degli importi oggetto di accordo costituiscono integrale e definitiva tacitazione per i fatti e i titoli dedotti nel giudizio avanti al Tribunale di Torino (R.G. 6116/2019) e il Comune di Torino null'altro avrà a pretendere relativamente ai medesimi fatti e titoli;
 - con l'accordo stragiudiziale in oggetto, la ditta Edil Ma.Vi. Torino S.r.l. rinuncia a ogni azione nei confronti del Comune di Torino per i fatti e i titoli dedotti nel giudizio avanti al Tribunale di Torino, nonché ad azioni di ripetizione e/o risarcitorie nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, per conto della Città, nell'iter di progettazione e realizzazione dell'opera, nonché nei confronti di A.F.C. Torino S.p.a. (parte del giudizio di A.T.P.), per le somme che la stessa corrisponde al Comune di Torino a titolo transattivo, come da scambio di lettere intercorso tra le parti;
 - l'accordo stragiudiziale in oggetto, che non comporta riconoscimento alcuno delle pretese e ragioni reciprocamente fatte valere in causa dalle due parti, sarà formalizzato con scambio di lettere tra le medesime e risulta assoggettato a imposta fissa di registro in caso d'uso;
 - il Comune di Torino, a mezzo del proprio difensore, provvederà a dare atto in giudizio dell'accordo, dichiarando la rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate, che verrà accettata dalla ditta Edil Ma.Vi. S.r.l.

Valutata, per le ragioni sopra esposte, unitamente all'Avvocatura e sulla base dell'esito delle diverse udienze e della documentazione in giudizio, l'opportunità e la convenienza per la Città, occorre ora procedere all'approvazione della proposta transattiva formulata dal Legale della ditta Edil Ma.Vi. Torino S.r.l., Avv. Michele Galasso, alle condizioni di cui sopra.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di dare atto delle ragioni del contenzioso insorto tra la Città di Torino e la ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l., con sede in Torino, C.A.P. 10153, Lungo Dora Voghera, 34/N, Partita IVA

04751390016, relativo ai vizi e difetti dell'opera contestati alla ditta summenzionata, ex art. 1669 del Codice Civile, in qualità di esecutrice dei lavori di Realizzazione di fabbricati loculi nel Cimitero Parco di via Bertani 80 – Campi 45 e 46 (“Collina della memoria”), già oggetto di un precedente Accertamento Tecnico Preventivo, disposto dal Tribunale di Torino ex art. 696 c.p.c., e attualmente oggetto di causa presso il medesimo Tribunale (R.G. 6116/2019), secondo quanto meglio descritto in narrativa;

2. di dare atto che, a seguito del predetto contenzioso, con nota pervenuta via PEC in data 3 marzo 2021 (prot. int. n. 3061 del 3 marzo 2021) (**all. 1**), la ditta Edil MA.VI. Torino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. Luca Mangone, ha presentato alla Civica Avvocatura una proposta di accordo stragiudiziale mediante il pagamento, da parte della Ditta medesima, dell'importo onnicomprensivo di Euro 150.000,00 oltre alla somma ulteriore di Euro 10.000,00 a titolo di compartecipazione alle spese della procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., per complessivi Euro 160.000,00 con conseguente abbandono della causa da parte della Città di Torino;
3. di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si richiamano a far parte del presente provvedimento, la suddetta proposta transattiva, a definizione del giudizio in corso e, conseguentemente, di approvare l'accettazione del pagamento, da parte della medesima, dell'importo onnicomprensivo di Euro 150.000,00 – fuori campo IVA –, da corrispondersi in sei rate trimestrali, la prima delle quali di importo pari ad Euro 55.000,00 e le successive cinque del pari importi di Euro 19.000,00 con le modalità esplicitate in narrativa, che qui si intendono richiamate, oltre alla somma ulteriore di Euro 10.000,00 – fuori campo IVA – a titolo di compartecipazione alle spese di A.T.P., da corrispondersi in un'unica soluzione entro tre mesi dall'ultima rata trimestrale. A garanzia dei predetti pagamenti la Ditta si impegna a consegnare al Comune di Torino apposite polizze fideiussorie secondo le modalità e condizioni esplicitate in narrativa;
4. di dare mandato al Direttore della Divisione di porre in essere tutte le procedure necessarie per dare esecuzione alla presente deliberazione, ed autorizzare il Direttore medesimo a firmare l'atto di transazione;
5. di dare atto che con la definizione stragiudiziale della controversia il giudizio pendente avanti il Tribunale di Torino recante l'RG 6116/2019 verrà abbandonato;
6. di rinviare a successivi provvedimenti l'accertamento della somma complessiva di Euro 160.000,00 come sopra ripartita, e l'emissione delle relative reversali;
7. di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza motivato dalla necessità di porre fine al contenzioso e poter quindi procedere con la progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino dell'immobile;
8. di dichiarare, attesa l'urgenza in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Marco Alessandro Giusta

L'ASSESSORE
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE

Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-220-2021-All_1-All_1_proposta_edil_mavi_con_rinuncia_solidarietà.pdf
2. DEL-220-2021-All_2-All_2__relazione_CTU.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento